

La fase 3 delle Commissioni tributarie: da rinviare a settembre le pubbliche udienze (dal Sole 24 ore)

Autore: Marco Brugnolo

Ai sensi del primo comma dell'art. 83 del [Decreto "Cura Italia"](#), rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", le udienze dei procedimenti civili (anche tributari, per quanto indicato al successivo comma 21) e penali pendenti presso gli uffici giudiziari al 9 marzo 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Su tale ultimo termine è tuttavia intervenuto il [Decreto Liquidità](#) (cfr art. 36, primo comma) che ha prorogato all'11 maggio il termine di sospensione delle udienze che, di conseguenza, potevano essere in teoria celebrate già a partire dal 12 maggio scorso.

Ai sensi del combinato disposto dal secondo comma dell'art. 83 e del primo comma dell'art. 36 citati, è rimasto sospeso fino all'11 maggio anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto di tali procedimenti.

Nuove misure organizzative per le Commissioni tributarie - In realtà, l'attività delle Commissioni tributarie (analogamente a quanto previsto per gli uffici giudiziari in generale) non è ripresa "a regime" dal 12 maggio.

Il sesto comma dell'art. 83 del Decreto Cura Italia (come modificato dall'art. 3, co. 1, del [D.L. 30 aprile 2020, n. 28](#)), ha previsto un **periodo transitorio compreso tra il 12 maggio e il successivo 31 luglio**, nel quale, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, sono "invitati" ad adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità.

Lo scopo è evidentemente quello di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone in occasione delle udienze.

Tra le misure elencate al successivo comma 7, si rileva:

- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la "celebrazione a porte chiuse" delle udienze civili pubbliche;
- il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020;
- lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Quanto all'ultimo punto elencato, lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Le novità del Decreto Liquidità in materia di contenzioso tributario - Sul processo tributario,

peraltro, va registrata un'ulteriore disposizione, specifica di questo rito, contenuta nell'art. 29 del citato Decreto Liquidità.

Ai sensi del primo comma di tale ultima disposizione, le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. Ovviamente, l'obbligo vale per tutte le parti processuali (tranne i casi in cui il contribuente, avendone diritto, decide di stare in giudizio senza l'ausilio della difesa tecnica).

In altri termini, dal 9 aprile scorso, per i procedimenti instaurati entro il primo semestre 2019² con modalità "cartacea", è stato introdotto, ex lege, l'obbligo di "transitare" alla modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Sigit per il deposito degli atti ulteriori (si pensi, ad esempio, al deposito di documenti o di memorie illustrative, ex art. 32 del [D.Lgs n. 546/1992](#)).

Ciò ha comportato l'obbligo per le segreterie di sezione di digitalizzare tutti i documenti presenti nei fascicoli cartacei, per formare ex novo i corrispondenti fascicoli telematici.

Il comportamento delle Commissioni tributarie - Stante il quadro normativo dianzi delineato, si registrano posizioni e scelte diversificate all'interno delle varie Commissioni tributarie, in merito alle udienze pubbliche in calendario nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio.

In numerosi casi, i giudici tributari hanno optato per un rinvio generalizzato delle udienze già fissate nel suddetto periodo.

Le Sezioni della Ctp di Padova, ad esempio, comunicano alle parti processuali, l'ordinanza con la quale dispongono il rinvio di tutte le cause "a nuovo ruolo"; la data per l'udienza, in tal caso, sarà fissata con ulteriore provvedimento.

In altre sedi il rinvio dell'udienza viene deciso dopo aver concesso alle parti un congruo termine per depositare la rinuncia alla pubblica udienza e tale rinuncia non sia pervenuta.

Il caso di Parma - Particolarmente singolare si presenta il modus operandi adottato dalla Ctp di Parma, per le udienze calendarizzate nello iato temporale previsto dall'art. 83, comma 6 del Decreto Cura Italia.

Anche in tal caso la Sezione adotta un'apposita ordinanza, diretta a tutte le parti processuali, avente ad oggetto la data già programmata per l'udienza pubblica.

Viene quindi indicata la finalità dell'ordinanza, ossia quella di consentire lo svolgimento dell'udienza in oggetto, nel particolare periodo caratterizzato dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le parti vengono quindi invitate a comunicare, entro un termine perentorio fissato nella stessa ordinanza, il proprio comportamento processuale, scegliendo tra tre specifiche opzioni:

- a) rinuncia a comparire con produzione autorizzata di memoria conclusiva;
- b) rinuncia a comparire e svolgimento della causa in camera di consiglio in base alla documentazione presente nel fascicolo (ricorso introduttivo, memoria di costituzione in giudizio di parte convenuta, memorie, etc);

c) richiesta di rinvio della trattazione della lite ad altra data successiva al 30 giugno 2020 (termine ultimo stato di emergenza COVID-19).

Le criticità della scelta - Dinanzi al ventaglio di opzioni offerte dal giudice tributario, il difensore dovrà fare le proprie valutazioni, scegliendo opportunamente il modus più opportuno, tenendo presente, da un lato l'esito delle eventuali udienze precedentemente celebrate con riferimento al medesimo ruolo, dall'altro il comportamento di controparte (cui, si ribadisce, viene ugualmente richiesto di esercitare la propria opzione).

L'opzione sub a) appare riconducibile alla c.d. "comparsa conclusionale", di cui all'art. 190 c.p.c., ossia l'atto di parte in cui questa espone le ragioni di fatto e diritto su cui si fondano le istanze già proposte, definendo poi queste ultime in sintesi nella parte delle c.d. conclusioni (che contengono la richiesta degli specifici provvedimenti che si vogliono ottenere dall'organo giudicante).

Le opzioni sub b) e c) sono chiare.

Ma ci si chiede quale sarà la prosecuzione della lite qualora una o entrambe le parti non esercitino l'opzione prevista nell'ordinanza, ovvero le parti optino per soluzioni tra loro divergenti.

Sul punto, ritengo debba prevalere, in ogni caso, la salvaguardia del diritto al contraddittorio, rivendicabile in ogni sede e grado da parte di chi abbia in precedenza formulato istanza di trattazione in pubblica udienza.

Ciò dovrebbe ragionevolmente comportare che, in tutti i casi in cui non vi sia una piena convergenza tra le parti in causa sulla scelta di un rito alternativo (espressamente comunicato da tutte le parti alla Ctp, mediante atto depositato tramite la piattaforma Sigit, entro il termine fissato dalla Commissione), la Commissione proceda secondo la "terza via", rinviando la trattazione della lite oltre il termine dello stato di emergenza COVID-19.

¹Considerata poi la sospensione feriale, le stesse udienze verranno verosimilmente rinviate all'autunno o, comunque, in data successiva al 31 agosto 2020.

²Ossia per quelli originati da ricorsi notificati entro il 30 giugno 2019. Ovviamente, il problema non si pone per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, data dalla quale è divenuto obbligatorio sull'intero territorio nazionale il processo tributario telematico.